

Edison Spa

Sede Legale
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1



Alla cortese attenzione dell'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e
Certificazione
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

e-mail. infrastrutture@autorita.energia.it

Milano, 4 settembre 2015

Osservazioni Edison al DCO 293/2015/r/eel in tema di “Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica” – scadenza 4 settembre 2015


M. Elena Fumagalli
Direzione Affari Istituzionali e Regolamentari
Responsabile Affari Regolamentari



Osservazioni Generali

Edison prende atto del presente documento di consultazione e vede con favore alcuni degli obiettivi che con esso si vogliono raggiungere. Infatti si apprezzano la volontà di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e l'esigenza di definire tariffe più riflessive dei reali costi di infrastruttura, tuttavia non si individuano i motivi per cui l'eliminazione di sussidi incrociati, ormai ingiustificati, tra diverse categorie di utenti finali, non venga presa in considerazione fin dall'inizio della riforma.

Non si condivide, inoltre, la volontà di attuare la riforma secondo un criterio di gradualità temporale. Un'unica data certa per la sua attuazione semplificherebbe la comprensione del cliente e l'implementazione da parte degli operatori. I clienti, infatti, potrebbero andare incontro a significative difficoltà non comprendendo le continue variazioni della tariffa nella bolletta.

Si consideri, inoltre, che gli operatori stanno attualmente intervenendo sui propri sistemi per il recepimento della riforma della bolletta 2.0 la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2016. Ulteriori successivi aggiornamenti informativi, pertanto, comporterebbero continui esborsi che dovrebbero in ogni caso trovare remunerazione all'interno della componente di commercializzazione della vendita.

Resta fermo che, dall'entrata in vigore della delibera conseguente al presente DCO, dovranno essere concessi almeno 90/120 giorni per l'adeguamento dei sistemi informativi alle disposizioni previste.

Con più specifico riferimento alle proposte di struttura tariffaria contenute nel documento di consultazione, si sottolinea che:

- un importante obiettivo della nuova struttura tariffaria dovrebbe essere quello di garantire una miglior comprensione da parte del cliente con una standardizzazione delle componenti passanti in modo da consentire una maggiore facilità di comparazione tra le offerte delle diverse società di vendita per quanto riguarda la componente energia. Proprio in questa direzione andava la nostra precedente proposta (si veda risposta al DCO 34/2015) di prevedere, per i servizi di rete, una struttura



monomia in quota potenza. Tuttavia, in questo caso, si comprende la volontà dell'Autorità di privilegiare il principio di *cost-reflectivity* della tariffa;

- il mantenimento, in alcune delle opzioni tariffarie, di una distinzione di trattamento nell'applicazione degli oneri generali, tra clienti residenti e non-residenti, oltre a continuare a generare, come già avviene oggi, comportamenti opportunistici a seconda della condizione di residenza, non è giustificata dal punto di vista dell'equità di trattamento (quale particolarità o caratteristica giustifica una differenziazione di trattamento fra le due categorie di clienti finali?). La ripartizione prospettata degli oneri di sistema, proporzionale alle quote variabili, non garantirebbe lo sviluppo di sistemi efficienti di consumo (pompe di calore, cucine ad induzione, ecc.), ma, avrebbe l'obiettivo di indurre i consumatori alla semplice riduzione (peraltro soggettiva) dei consumi da parte di questa fascia di clienti. In questo caso, si ribadisce dunque l'orientamento espresso nel precedente documento che vedeva una preferenza, per quanto concerne gli oneri di sistema, verso una struttura monomia esplicitata in quota potenza o quota fissa senza alcuna differenza tra residenti e non residenti.

Si rimanda al seguito per le risposte ai singoli spunti di consultazione di nostra competenza.

Osservazioni Puntuali

S1. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla nuova struttura della tariffa per i soli servizi di rete? Se no, per quali motivi?

Edison ritiene che la struttura ottimale della tariffa per i servizi di rete abbia forma monomia, espressa in quota potenza (euro/anno per kW contrattualmente impegnato). Questa soluzione renderebbe più semplice per il cliente comparare le diverse offerte sul mercato (facendo riferimento alla sola componente energia) garantendo una totale prevedibilità per il consumatore della propria spesa annua legata ai servizi di rete; inoltre promuoverebbe la determinazione per ogni singolo utente dell'effettiva potenza necessaria rispetto alle proprie esigenze di prelievo con relativo adeguamento, evitando sprechi di potenza.



Per quanto si reputi questa opzione preferibile in termini di semplicità, si comprendono comunque le ragioni dell'Autorità che predilige una struttura trinomina suddivisa in quota fissa, potenza e energia, soprattutto in termini di *cost-reflectivity*.

Assolutamente condivisibile è la scelta di non differenziare la tariffa tra residenti e non residenti.

S2. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla scelta della struttura per l'insieme delle componenti A e UC a copertura degli oneri generali? Se no, per quali motivi?

Ribadendo quanto asserito nelle osservazioni generali e nella risposta al precedente documento di consultazione (DCO 34/15), non si condivide la preferenza espressa dall'Autorità nei confronti della struttura descritta nel presente documento di consultazione. In primo luogo non si ritiene opportuno lo sbilanciamento della struttura tariffaria a copertura degli oneri generali di sistema basata sull'energia prelevata. Non si comprende, infatti, quale sia il rapporto diretto tra il consumo di energia elettrica e gli oneri di sistema, che rappresentano di fatto delle componenti parafiscali. Non si può, infatti, affermare con certezza che la maggior spesa per l'energia consumata corrisponda a una maggiore disponibilità economica: si pensi, ad esempio, a consumatori economicamente impossibilitati a rinnovare i propri obsoleti elettrodomestici a bassa efficienza e alto consumo.

Inoltre non si intendono le ragioni a favore della scelta di mantenere una differenza tra clienti residenti e non residenti applicando esclusivamente ai non residenti un corrispettivo sul punto di fornitura di evidente impatto economico (pari a 150€/anno). Come già espresso nelle osservazioni generali, a nostro avviso, tale distinzione genererebbe comportamenti opportunistici (già ampiamente rilevati con l'attuale struttura e certamente incentivati da quella prospettata) e non troverebbe alcuna giustificazione per un così dissimile trattamento.

S3. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla struttura ipotizzata per le componenti relative ai servizi di vendita nel mercato di maggior tutela? Se no, per quali motivi?

Edison condivide le considerazioni sviluppate e in particolar modo l'eliminazione della quota di progressività oggi presente anche all'interno dei servizi di vendita (componente DISPbt).



A tal proposito, Edison fa presente che la mancata eliminazione di detta progressività, anche solo per un periodo transitorio, mal si concilierebbe con l'obiettivo di semplificazione della lettura della bolletta introdotta dai provvedimenti legati alla bolletta 2.0; infatti, la componente DISPbt (con struttura a scaglioni), inserita all'interno della voce di costo "Spesa per la materia energia"(differenziata per fasce), implicherebbe l'esposizione nella bolletta di dettaglio di tale voce differenziata per tutte le combinazioni di fascia e scaglioni.

S4. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito all'impegno di potenza per i clienti domestici? Se no, per quali motivi?

Edison condivide le considerazioni sviluppate in merito all'impegno di potenza per i clienti domestici.

In particolare Edison è favorevole:

- all'introduzione di livelli di potenza contrattualmente impegnata con un passo più fitto rispetto all'attuale (0,5 kW);
- all'alternativa, senza obbligatorietà per una delle due opzioni, di messa a disposizione delle informazioni relative a massima potenza prelevata in bolletta o tramite portale internet per facilitare la scelta della potenza massima da impegnare.

Inoltre non si ravvisano problemi riguardo alla gratuità delle prime due variazioni di potenza contrattualmente impegnata richieste dal cliente entro un periodo di uno o due anni, sottolineando però la necessità di mantenere il contributo dovuto invece al venditore per la variazione di potenza così come asserito al punto 7.2 b) del documento in analisi.

S8. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito al percorso di gradualità? Se no, per quali motivi?

S9. Si condivide in particolare il percorso G2 presentato o si ritiene che sarebbe preferibile un percorso di gradualità più breve, seppure caratterizzato da maggiori impatti da un anno all'altro per alcuni benchmark (in particolare i clienti con minori consumi)?

Come già espresso nelle osservazioni generali, non si ritiene opportuno prevedere un percorso di gradualità temporale della riforma. Si ritiene, infatti, che entrambe le opzioni descritte porterebbero a poca chiarezza per i consumatori che vedrebbero cambiare le tariffe ogni



periodo. Inoltre per i venditori risulterebbe difficile ed estremamente costoso il continuo adeguamento dei sistemi informativi ad ogni variazione periodica prevista dalle riforme, anche in considerazione di eventuali fatture di conguaglio riferite a periodi con regimi tariffari differenti, che diventerebbero incomprensibili ai clienti finali. Si evidenzia inoltre che, qualsiasi sia l'opzione prescelta, dall'entrata in vigore della delibera conseguente al presente DCO, saranno necessari almeno 90/120 giorni per l'adeguamento dei sistemi informativi alle disposizioni previste.

Pur manifestando contrarietà all'applicazione del criterio di gradualità temporale, volendo rispondere allo spunto S.9, si esprime una preferenza per l'opzione G1 poiché porterebbe ad un minor numero di interventi (e relativi costi) per adeguare i sistemi informativi alla nuova struttura delle tariffe.

S10. Si condivide la proposta di riassorbire progressivamente la differenziazione tra residenti e non residenti in un arco di tempo di 7 anni a partire dal 2018?

S11. Vi sono ulteriori aspetti che non sono stati considerati in questo documento per la consultazione meritevoli di attenzione prima di procedere all'emanazione del provvedimento?

Come asserito nelle osservazioni generali, non si condivide il mantenimento della distinzione tra residenti e non residenti. Si ritiene poi che, qualora la distinzione fosse confermata, la previsione di un lasso di tempo di 7 anni a partire dal 2018 per il riassorbimento della differenziazione tra residenti e non residenti sia troppo lungo e non giustificato da alcuna reale motivazione.

Come già affermato nelle osservazioni generali è opportuno ricordare che l'onerosità dei costanti interventi sui sistemi di fatturazione che la riforma tariffaria, come proposta nel documento in analisi, comporterà dovrebbe trovare congruente remunerazione attraverso la PCV.